

Regolamento per l'elezione del presidente del Consiglio degli studenti

(emanato con D.R. n. 3128 del 29/03/1999)

Art. 1

Il presente Regolamento determina i principi generali e le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 2

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli Studenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio medesimo.

Art. 3

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che alla votazione precedente hanno riportato il maggior numero di voti.

E' eletto chi riporta maggiori voti.

A parità di voti prevale l'anzianità accademica.

Tra la 1^a e la 2^a votazione dovrà intercorrere un periodo non inferiore ai cinque e non superiore ai sette giorni lavorativi.

Art. 4

Le candidature, entro il quinto giorno lavorativo precedente la data dell'elezione, devono essere presentate personalmente all'Ufficio elettorale, composto da membri del Consiglio degli Studenti e all'uopo costituito. Detto Ufficio curerà, altresì, tutte le procedure connesse alle operazioni elettorali.

Art. 5

Le elezioni sono indette dal Decano almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto. Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 del giorno prescelto, i candidati illustrano il proprio programma. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

Possono accedere al seggio soltanto i componenti del Consiglio degli Studenti.

Art. 6

Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, dall'Ufficio elettorale, il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità del locale adibito a seggio e la presenza di una cabina atta a garantire la segretezza e la libertà del voto. Il Presidente, poi, sigla o fa siglare le schede elettorali necessarie per la votazione. Nel corso di tali operazioni è ammessa la presenza dei soli candidati o di loro delegati, designati esclusivamente fra i membri del Consiglio degli Studenti. Ciascun candidato non può designare più di un delegato.

Art. 7

L'espressione del voto è libera e segreta.

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:

- a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia. ivi compreso il tesserino universitario;
- b) accerta l'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- c) consegna la scheda e la matita a ciascun votante, avendo cura che questi apponga la firma sull'apposito elenco;
- d) assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.

Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto da un componente del seggio o da altro elettore iscritto nell'elenco dei votanti del seggio e in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata all'identificazione, avvertendolo che una falsa dichiarazione punibile ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 570/60.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dal Medico Provinciale, ovvero dalla A.S.L.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il voto è espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il cognome e nome del candidato che si intende votare.

Le operazioni di voto sono pubbliche; nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nell'elenco del seggio medesimo.

Art. 8

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgono presso il seggio, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5. Esse proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

L'attribuzione del voto espresso in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano un voto espresso in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati.

In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato, è valido il voto che contenga sufficienti elementi di identificazione.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto, rimane valido il primo nominativo nell'ordine espresso dall'elettore.

In caso di contestazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui al precedente art. 6, comma 4. All'attribuzione definitiva del voto provvede l'Autorità Garante degli Studenti.

Prima di togliere la seduta, il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale e l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura, unitamente agli altri componenti il seggio, e lo rimette al Direttore Amministrativo dell'Università di Bari;
- rimette all'Ufficio elettorale l'altra copia del verbale di seggio.

Art. 9

L'Ufficio elettorale, ai fini della determinazione dei risultati, elenca in ordine decrescente i candidati a partire da quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze e dichiara lo studente eletto.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, l'Ufficio elettorale dichiara eletto lo studente con maggiore anzianità accademica.

Art. 10

Il Rettore, sulla base della dichiarazione dei risultati trasmessa dall'Ufficio elettorale, nomina il candidato eletto presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 11

Il Presidente resta in carica fino al rinnovo delle componenti del Consiglio degli Studenti ed è rieleggibile una sola volta.

Tre mesi prima della scadenza del mandato, vengono indette le elezioni per il rinnovo del Presidente. In caso di rinuncia dell'eletto, di decadenza anche per cambiamento di status e dimissioni prima della scadenza del mandato, si procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle norme in vigore per l'elezione del Rettore.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004